



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

COPIA

TECNICO-LL.PP.

ORDINANZA N. 14 del 04-05-2020

Oggetto: VIRUS COVID-19 DETTO "CORONAVIRUS" - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-La situazione nel comune di Calto non è critica e a tutt'oggi non sono stati notificati casi di infezione da COVID19 nel comune;

-in generale nella provincia di Rovigo la situazione non è critica e la percentuale dei casi infetti accertati da COVID19 è bassa rispetto alla media regionale e delle regioni limitrofe;

-è necessario agire con criteri di precauzione e di prevenzione al fine di contenere il contagio da COVID19,

VISTI:

-l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

-la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni".
- l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020; "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";
- l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 03 maggio 2020; "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

CONSIDERATO CHE:

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 6, prevede che, a far data dal 12 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma

agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

-risulta necessario individuare i servizi e le attività indifferibili che i dipendenti devono rendere in presenza e, al contempo, per il periodo compreso tra la data odierna e il 25 marzo 2020, salvo proroghe del decreto stesso, individuare delle misure tali da mettere gli stessi lavoratori nella condizione di poter lavorare da remoto;

Richiamata la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 2020 che, nel rivolgersi alle pubbliche amministrazioni in generale prevede che le stesse, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

Rilevato che l'inciso in via ordinaria di cui all'art. 1, comma 6, DPCM 11 marzo 2020 va interpretato "ove possibile";

Evidenziato che, per i fini sopra richiamati, in considerazione del contesto emergenziale che caratterizza l'intero Paese e, al suo interno, il territorio comunale, ai fini dell'attivazione dello smart working risulta necessaria la collaborazione dei dipendenti comunali, ai quali viene rivolto l'invito di mettere a disposizione a tal fine il proprio personal computer, una connessione internet protetta e un contatto telefonico sul quale essere contattati durante lo svolgimento della prestazione;

Preso atto che, in assenza di collaborazione, gli stessi dipendenti sono tenuti a prestare ordinariamente l'attività lavorativa presso i locali del Comune;

Vista la necessità di ribadire e divulgare le parti salienti delle suddette norme e di prevedere soluzioni specifiche per il comune di Calto,

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Le seguenti disposizioni:

1. POSSIBILITA' DI MOVIMENTO DELLE PERSONE

Si recepisce quanto previsto all'art.1 lettere a), b), c) del DPCM 26 aprile 2020; integrato da definizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 03 maggio 2020.

2. SPAZI PUBBLICI

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, art.1 lettere d) ed e),

-la permanenza della chiusura di tutti i parchi pubblici nelle parti recintabili, quali: a) Piazza IV novembre, b) Via Aldo Moro, c) Via Castello, d) Via Olimpia, e) Via Papa Giovanni Paolo II. Nel caso di via Castello è ammesso l'accesso ai soli frontisti possessori di natanti con regolare autorizzazione di attracco sulla sponda prospiciente e ai pescatori muniti di regolare licenza di pesca.

-la permanenza della chiusura al pubblico delle strutture sportive in via Mazzini SNC; l'accesso è consentito solo per allenamenti a porte chiuse dall'associazione A.S.D. Calto, purché nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, art.1 lettera f) e g) nonché del punto 4 dell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 03 maggio 2020. Permangono in capo al legale rappresentante della società gli obblighi e le responsabilità di far rispettare tali disposizioni nonché gli adempimenti connessi sulla sicurezza di cui alla L81/2008, in particolare di prevedere l'aggiornamento del DVR se previsto e di attuare idonee misure di prevenzione. È VIETATO L'UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE DOCCE.

-la riapertura del cimitero comunale da lunedì 04/05/2020 a partire dalle ore 14:30 negli orari consueti del calendario vigente di apertura al pubblico alle seguenti condizioni per gli utenti:

a) divieto di assembramento e mantenimento delle distanze minime di un metro tra gli utenti b) utilizzo di mascherina protettiva delle vie respiratorie, b) utilizzo di guanti monouso c) utilizzo di sanificante su superfici oggetto di eventuale intervento e sulle mani. Le predette disposizioni dovranno essere affisse in modo visibile all'ingresso del cimitero. d) Durante le operazioni di manutenzione/lavori in da parte di operatori comunali o esterni incaricati (es.: per taglio erba, preparazione tombe a tumulazioni, etc..) si prescrive la chiusura temporanea del cimitero con preavviso di 1 giorno agli utenti, posto all'ingresso del cimitero.

3. ATTIVITA' LUDICHE E RICREATIVE

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, art.1 lettera f), non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

4. ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, art.1 lettera f) e g) e del punto 4 dell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44,

- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività che non preveda sforzi intensivi (es: camminate a passo lento, cicloturismo lento);
- sono ammesse le attività di pesca purché praticate a individualmente da persone munite di regolare licenza di pesca ove richiesta, non solo a titolo di attività sportiva ma perché nell'attuale condizione di crisi economica possono di integrazione e sostentamento alimentare per soggetti in disagio economico.
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

5. ATTIVITA' COMMERCIALI

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 lettera z), nonché del punto 8 dell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44:

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- è disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
- l'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1) ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44.
- il mercato settimanale di generi alimentari a Calto, dovrà essere effettuato in ottemperanza al punto 16 e all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.44, applicando il piano comunale già definito ai sensi del cap. 1 lettera d) di precedente dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.40 o relativo all'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari per il contenimento del contagio COVID19.
- i venditori ambulanti dovranno attenersi alle prescrizioni al punto 17 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.44

6. ATTIVITA' DI RISTORAZIONE

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 lettera aa),

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; **i gestori dell'attività dovranno controllare che gli utenti rispettino le norme di igiene previste e allontanino i clienti inottemperanti.**

7. UFFICI E SERVIZI COMUNALI

-vengano considerate attività indifferibili da svolgere in presenza quelle riconducibili ai seguenti servizi:

- a) servizio protocollo;
- b) servizio stato civile e anagrafe;
- c) servizio di polizia locale;
- d) servizio di protezione civile;
- e) ufficio tecnico per manutenzioni e supporto protezione civile;

-che tutti i dipendenti adibiti alle altre attività prestino, se consenzienti, le loro mansioni nelle forme dello smart working ove possibile, ferme restando le modalità semplificate sopra richiamate;

-che gli altri dipendenti prestino il lavoro nelle forme ordinarie, ferma restando l'osservanza di tutte le cautele connesse alla prevenzione del COVID – 19;

-che l'operatore ecologico svolga lavori strettamente necessari nel rispetto delle norme igienico sanitarie;

-Vengano individuati da parte del responsabile del personale i protocolli di accesso dei cittadini ed il ricevimento/consegna documenti del pubblico per i servizi su appuntamento o a sportello, di concerto con l'RSSP e i dipendenti del comune di Calto.

-Si prescrive la permanenza della chiusura della biblioteca comunale.

Gli uffici comunali garantiscono i servizi esclusivamente previo contatto telefonico e/o posta elettronica.

8. ATTIVITA' CONSIGLIARE E RICEVIMENTO DEL SINDACO

-L'attività del consiglio comunale; continuerà solo per atti urgenti e/o indifferibili e comunque con chiusura al pubblico privilegiando i sistemi di teleconferenza. Per la trasparenza verranno pubblicate trascrizioni dei verbali all'albo pretorio cartaceo ed informatico.

-permane LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO DEL SINDACO: sarà possibile solo previo appuntamento allo 0425/86003 per motivi urgenti ed indifferibili privilegiando il contatto telefonico e/o in teleconferenza.

9. CERIMONIE FUNEBRI

-sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

10. NAVIGAZIONE SUL FIUME PO

Ai sensi del punto 18 dell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44,

-è consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell'autorità competente;

11. RINVIO A NORME SOVRORDINATE E VALIDITA'

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia a quanto previsto dagli enti sovraordinati quali stato e regione, con prevalenza della norma più restrittiva in caso di approvazione di nuove norme da parte degli enti predetti nel periodo di validità della presente.

Le disposizioni del presente decreto si applicano **dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020** con eventuale possibilità di proroga.

DISPONE

-la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale, nonché sulle plance espositive comunali,

-altresì venga comunicato agli esercenti del Comune di Calto (compresi ambulanti) privilegiando l'invio in forma telematica,

-che il provvedimento venga inoltre trasmesso a:

- a) Comando di comando polizia locale "Polesine Superiore" distretto – RO3B
- b) Stazione Carabinieri di Castelmasa (RO),

c) al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

SINDACO

F.to FIORAVANTI MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI CALTO li

L' INCARICATO

F.to